

RIZZO PAOLO  
C.F. RZZPLA81M51B180Y

MADDALENA ANTONY  
C.F. MDDNNY77A17Z110Z

Sent. n. 62/2025 pubbl. il 03/06/2025

Cron. n. : 620/2025

Rep. n. 80/2025 del 03/06/2025

RDC N. 46/2025 RIZZO PAOLO  
RDC N. 47/2025 MADDALENA ANTONY



**TRIBUNALE DI BRINDISI**

**SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI**

**R.G. n. 144-1/2024 P.d.R.**

**SENTENZA**

letto il piano ex art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019 e ss., presentato dall'istante;  
letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica del piano;  
ritenuto che il proposto piano di ristrutturazione, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;  
rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, sia sufficiente che il consumatore non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode. Ciò, in ragione del disposto dell'art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019. Per precludere l'accesso al piano, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento. La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, che, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio.

Rilevato che, nel caso di specie, la proposta di piano appare meritevole di tutela in ragione delle apparenti cause non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e ciò, senza che possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle stesse all'istante. Riferisce,



in particolare, l'Occ che le ragioni dell'odierna incapacità di far fronte alla propria esposizione debitoria sono da ascrivere alle circostanze in fatto che si vanno ad esporre.

All'interno del nucleo familiare, composto dai due coniugi e figli, risulta come sia stato sempre il Sig. Antony Maddalena l'unico componente che ha svolto un lavoro e provveduto alle spese di sostentamento del medesimo nucleo familiare. Difatti, dalla consultazione del cassetto fiscale, si evince come il Sig. Antony Maddalena, fino ai primi mesi dell'anno 2020, è stato alle dipendenze della ditta individuale [redacted], svolgendo la mansione di barista presso il [redacted] sito in [redacted].

Fino al mese di aprile dell'anno 2020 risultano regolari i pagamenti degli impegni, presi nei confronti dell'unico creditore del nucleo familiare, [redacted] (cfr CU presenti nel cassetto fiscale). A seguito di una serie di vicissitudini personali e lavorative, nell'anno 2020 - dopo l'interruzione del rapporto di lavoro da dipendente -, il Sig. Maddalena decideva di avviare un'attività in proprio, rilevando la gestione dell'attività di [redacted] sita in Brindisi [redacted] con non pochi sacrifici economici.

La collocazione temporale della scelta di avviare un'attività in proprio coincide con l'inizio di un periodo storico che ha interessato il mondo nel suo complesso: la diffusione del Virus Covid-19. Come noto, il periodo storico vissuto ha avuto dei risvolti catastrofici per quasi tutte le attività commerciali.

A seguito dei periodi di lockdown alcune attività economiche non hanno più avuto la forza economica di rialzarsi e ritornare ad essere fiorenti, circostanza questa vissuta anche dal Sig. Maddalena Antony. Motivo per il quale, dopo 18 mesi vissuti nella speranza di una ripresa della propria attività, nel mese di febbraio dell'anno 2022, il sig. Maddalena ha deciso di abbandonare definitivamente la gestione del bar, dovendo necessariamente trovare un'alternativa necessaria per far fronte al sostenimento del proprio nucleo familiare ed assolvere ai propri obblighi e doveri del buon padre di famiglia.

Successivamente, il Sig. Maddalena ha trovato alcuni lavori saltuari e a tempo determinato presso ristoranti e bar di Brindisi, fino ad essere assunto con un contratto a tempo indeterminato presso l'azienda Elia Moscatelli, percependo attualmente uno stipendio mensile che oscilla tra € [redacted] ed € [redacted] (cfr buste paga anno 2024).

Naturalmente, l'ingente investimento eseguito per rilevare la gestione dell'attività di bar, il sacrificio sostenuto per cercare di far sopravvivere l'attività medesima, per non vanificare gli sforzi economici sopportati, hanno avuto come logica conseguenza l'impossibilità di riuscire a far fronte ai propri impegni finanziari, intrapresi nei confronti dell'istituto finanziario e a provvedere ai bisogni del proprio nucleo familiare, composto da tre minorenni.

Condizione necessaria e sufficiente per l'omologazione è la deliberazione del Tribunale in ordine alla fattibilità del programma di adempimento ed alla condotta del debitore.

La relazione illustrativa al d.l. n. 179 consente di ritenere che una simile scelta normativa rinverrebbe la propria ragion di essere nel fatto per cui non sarebbe rintracciabile « alcun interesse economico dei creditori ad operare il "salvataggio" del soggetto di consumo ».



D'altronde, è noto come la disciplina dedicata al « piano del consumatore » fin dalla legge 3/2012, mutuata con alcuni correttivi marginali dal CCI, abbia introdotto nell'ordinamento « un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito » di cui è evidente il ruolo eccentrico e fors'anche eversivo rispetto ai principi generali delle obbligazioni. Ciò, abbracciando una logica opposta alla proposta di accordo, quale fattispecie fondata sul connubio di elementi privatistici (l'accordo quale espressione di autonomia negoziale in sede concorsuale) e pubblicistici (la possibilità di superare il dissenso dei finanziatori artefici della situazione di sovraesposizione debitoria del proponente, neutralizzandone le facoltà rimediali).

L'istituto— specie in ragione dell'esito esdebitatorio cui conduce — consente di riconoscere rilievo giuridico al principio, innovativo, della inesigibilità della prestazione in virtù della mera impotenza finanziaria del debitore.

È evidente il carattere eccentrico dell'istituto rispetto alle categorie codicistiche della impossibilità oggettiva e assoluta, quale causa estintiva della stessa, così come agli approdi interpretativi in materia di inesigibilità della pretesa alla esecuzione della prestazione dovuta, per contrarietà a buona fede oggettiva (che ha consentito di riconoscere rilievo a situazioni e condizioni personali oggettivamente apprezzabili, per quanto esulanti dalla fattispecie dell'impossibilità).

L'impotenza finanziaria assume rilievo purché ricorra la condizione della concreta idoneità del programma di ristrutturazione a sanare lo stato di sovraindebitamento. Come evidenziato da autorevole Dottrina, il carattere dirompente non è tanto nell'impostazione autoritativa - che, invece, allinea l'istituto agli schemi procedurali classici del fallimento - quanto nell'essere lo stesso piegato alle esigenze del debitore-consumatore, con correlata attenuazione della « tradizionale soggezione del ceto debitorio a quella « signoria del credito » a lungo intesa come fil rouge delle disposizioni del libro IV del codice civile ». Ciò, in quanto nel contemperamento fra interessi antagonisti, il legislatore ha considerato quello dei creditori ad una piena soddisfazione del credito subvalente rispetto alla possibilità di risanamento delle singole posizioni debitorie, aventi carattere stratificato nel tempo o, comunque, composizione complessa.

Del resto, già un autorevole studioso del diritto, avvertiva che « vi è un interesse superiore che va oltre a quello dei creditori e che deve essere tutelato ed è l'interesse alla produzione e all'economia o, più in generale, l'interesse pubblico », per assicurare il quale è necessario che « di fronte all'insolvenza del debitore meritevole si pervenga alla sua esdebitazione mediante il sacrificio almeno parziale dei creditori ».

D'altronde, sotto il profilo sistematico, la pretermissione di una fase deliberativa dei creditori non è un *unicum* nel sistema delle soluzioni concordatarie, ricorrendo per esempio nelle procedure concorsuali « amministrative » delineate dagli artt. 214 l. fall. e 78 del d.lgs. 270/1999.

Le stesse sono costruite in funzione dell'obiettivo di neutralizzazione della possibile mancata adesione dei creditori in funzione di tutela dell'interesse pubblico (alla continuità dell'impresa) sotteso all'approvazione della proposta.



Il piano di ristrutturazione, almeno da questo profilo, sembra vantare un'appartenenza al *genus* dei concordati « speciali » o coattivi proprio in quanto funzionale alla realizzazione di un interesse individuale, quello del consumatore - sovraordinato a quello dei creditori, così come ad un eventuale interesse pubblico - per tutelare il quale il legislatore ha sacrificato il principio di fedeltà ai patti contrattuali. A tale schema classificatorio è riconducibile, peraltro, anche il concordato semplificato, introdotto dall'ormai vigente Codice della Crisi.

Si aggiunga che l'obiettivo del risanamento è rimesso ad un atto unilaterale del consumatore, unico legittimato all'apertura del procedimento, per cui deve ritenersi eliso, o, comunque, fortemente compresso, il dogma della indisponibilità della insolvenza;

rilevata la congruità della durata dell'esecuzione del piano, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione del piano o dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del *favor debitoris* che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n. 27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni).

In relazione al quadro normativo previgente, confluito nel CCI, la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione dell'art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte, l'art.8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. È possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari. Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186- bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo<sup>1</sup>, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato; nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.

In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospettata soluzione.

<sup>1</sup> Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio prefigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori.





*In primis*, sotto il profilo del dato testuale, il suddetto microsistema normativo non contiene limitazioni temporali espresse.

D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.

Orbene, è conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, è, comunque, contorniato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco.

Ed è indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 della CDFUE, in materia di "Dignità umana"<sup>2</sup>);

Rilevato che, nel caso di specie, il valore del bene immobile sito nel Comune di Brindisi (BR), gravato da ipoteca di primo grado, è stato stimato in [REDACTED] dal CTU, Arch. Luciano Bucci nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare in essere dinnanzi a questo Tribunale; valore palesemente inferiore rispetto alla richiesta dalla Mps Spa;

rilevato che il medesimo valore, considerato prezzo base d'asta, sarebbe ridotto immediatamente del 25% come richiesto dalla normativa di riferimento al fine di individuare l'offerta minima;

rilevato che, statisticamente, stante l'assetto attuale del mercato immobiliare, difficilmente, un immobile viene venduto al primo tentativo;

rilevato che, pertanto, il valore dell'offerta minima, in una prospettiva prognostica, e' destinato a subire ulteriori riduzioni in conseguenza dell'evenienza che le aste vadano deserte;

rilevato che l'ipotesi liquidatoria dei beni dei Sig.ri Paola RIZZO ed Antony MADDALENA implicherebbe gli ulteriori costi della connessa procedura, con aggravio economico e il soddisfacimento del solo creditore che ha iscritto ipoteca di primo grado sull'immobile, con esclusione dei restanti creditori privilegiati. Ciò, peraltro, avverrebbe con un allungamento dei tempi di soddisfazione del medesimo creditore (Mps Spa);

rilevato che l'istante propone il versamento di un importo superiore al potenziale prezzo base di stima del bene, a mezzo del versamento rateale di [REDACTED]. Deve, dunque, ritenersi la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

tutto ciò premesso, visti gli artt. 70 e 71 CCI;

**P.Q.M.**

<sup>2</sup> "La dignità umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata".



omologa il piano di ristrutturazione, proposto da Rizzo Paola e Maddalena Anthony, come esposto nella relazione depositata dall'OCC;

**ORDINA**

che la presente sentenza di omologa sia:

- a) trascritta nei pubblici registri immobiliari;
- b) comunicata ai creditori;
- c) pubblicata entro quarantotto ore (a norma del comma 1 dell'art. 70 del D.LGS.14/2019) sul sito del Tribunale di Brindisi con secretazione dei dati sensibili;

**DISPONE**

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato

**DISPONE**

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCI, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.

**DICHIARA**

la chiusura della procedura.

Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Brindisi, 30.05.2025

**Il G.D.**

**Dott. A. Ivan Natali**

*Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.*

**Depositato telematicamente  
in Cancelleria il 3.6.2025**

**Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Concita De Maria**



Sent. n. 62/2025 pubbl. il 03/06/2025

Cron. n. : 620/2025

Rep. n. 80/2025 del 03/06/2025

